



Comune di Curno

Provincia di Bergamo

06 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

La presente bozza di contratto è puramente indicativa.
I contenuti dello stesso dovranno essere adeguati a quanto indicato nel bando di
gara e nel capitolato descrittivo prestazionale, documenti che prevalgono
prioritariamente sul presente schema

Progetto di manutenzione del patrimonio comunale in regime di global service

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

-----**COMUNE DI CURNO**-----

-----**(Provincia di Bergamo)**-----**Rep. Nr...../2020**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI
CURNO IN REGIME DI GLOBAL SERVICE PER IL PERIODO 01.10.2020-
30.09.2022 CON OPZIONE DI RINNOVO DI 1 ANNO- (CIG
N.....)**

L'anno il giorno del mese di in Curno, nella Sede
Municipale, sita in Via Papa Giovanni XXIII°, n. 18, presso l'Ufficio di
Segreteria, dinanzi a me, dott.ssa Criscuoli Maria Grazia, Segretario
Comunale del Comune di Curno, autorizzato a rogare, anche in modalità
elettronica, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267, si sono
personalmente presentati e costituiti i Signori: -----

a), nata a, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune
di Curno (C.F. 80016350169), domiciliata per la carica presso la Sede
Comunale, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Curno, che rappresenta, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";-----

b) il Sig. residente a via
il quale interviene in questo "atto" in qualità di Legale Rappresentante
dell'Impresa, capitale sociale, codice fiscale e partiva I.V.A.

....., con sede legale in, iscritta nel Registro delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bergamo con il numero Repertorio

Economico Amministrativo, che nel prosieguo dell'atto verrà

chiamata per brevità anche "Appaltatore",

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e capacità giuridica io,

Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo dichiarano di

essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente Contratto.-----

-----**PREMESSO**-----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato il

progetto tecnico per la gestione del servizio di manutenzione del patrimonio

comunale in regime di global service per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2022

con opzione di rinnovo di 1 anno così composto:

- con determinazione n.....delResponsabile del Settore Pianificazione

e Sviluppo del Territorio è stata assunta la determinazione a contrattare per

l'affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio comunale in regime

di global service demandando alla centrale unica di committenza

l'espletamento della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs

19 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa;

- in esito all'esperimento del procedimento di gara di cui sopra con

determinazione del Responsabile del Settore del Settore Pianificazione e

Sviluppo del Territorio n.del l'appalto è stato aggiudicato

all'Impresa, codice fiscale e partita I.V.A., con sede

legale a alle condizioni tutte esplicitate nell'offerta che, pur

non formalmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

- con nota prot. n. del la Centrale Unica di
Committenza di Brescia comunicava l'esito positivo dei controlli dei requisiti
della Ditta Aggiudicataria del servizio;

- in data veniva acquisita la prescritta documentazione antimafia
conservata in atti, prot.

tutto ciò premesso, i contraenti sopraindicati convergono e stipulano quanto
segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati di cui le parti confermano la
piena ed incondizionata conoscenza ed accettazione, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Curno, di seguito indicato più brevemente quale Comune come
sopra rappresentato, affida all'Impresa di seguito
indicato più brevemente come Appaltatore che nella persona del suo legale
rappresentante accetta senza riserva alcuna, l'appalto per lo svolgimento del
servizio - GLOBAL SERVICE - di manutenzione degli edifici e degli impianti
individuati nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Per le modalità operative, esecutive, tecniche, gli standard da seguire, i
criteri e i principi informatori delle attività demandate all'appaltatore, si fa
integrale rinvio al Capitolato speciale d'appalto, capitolato tecnico
prestazionale, documentazione tecnica del progetto, disciplinare di gara e
relativa documentazione nonché all'offerta economica e tecnica prodotta in

gara dall'appaltatore,

ART. 4 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'appaltatore venisse a conoscenza. Inoltre l'appaltatore espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto, ai sensi dell'art.del Capitolato ha avuto inizio con la consegna materiale degli immobili, giusto verbale provvisorio di consegna sottoscritto in data La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) dal 01.10.2020 al 30.09.2022 con opzione di rinnovo 1 (uno) anno.

Alla scadenza del contratto stesso l'appaltatore si obbliga – senza che da ciò derivi parimenti obbligo per la stazione appaltante - a garantire la prosecuzione del servizio fino al completo espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo appaltatore subentrante.

ART. 6 - TERMINI

L'appaltatore è tenuto a concludere le attività oggetto del presente atto alla fine di durata dell'appalto, salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Si applica alla fattispecie la vigente normativa in materia di subappalti negli appalti di pubblici servizi, con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 19.04.2016 n. 50 e smi. L'Amministrazione comunale non corrisponderà

direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo delle attività da essi svolte. È fatto pertanto obbligo al soggetto aggiudicatario del presente appalto di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, unitamente ad ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia. Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'appalto sulla base dell'offerta prodotta dall'appaltatore ammonta a complessivi Euro + Euro per oneri per la sicurezza per complessivi ed onnicomprensivi Euro + IVA al 22%, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto; come risulta dall'offerta depositata in sede di gara e dall'aggiudicazione rispetto all'importo posto a base di gara di Euro compresi Euro per oneri per la sicurezza. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque compresa la remunerazione anche di attività diverse che, a parità di condizioni, potranno essere disposte dal Comune, se rese necessarie da adeguamenti delle attività in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nelle indagini o necessitate in base a vigenti normative. L'importo per oneri per la sicurezza è definito dal D.U.V.R.I. già depositato che, pur non allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e che

sarà aggiornato sulle specifiche interferenze in relazione alla riunione di coordinamento del

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura sono disciplinati dall'art. del Capitolato Speciale al quale si rinvia e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice degli Appalti.

ART. 10 - VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le varianti sono regolate dall'art. del capitolato a cui integralmente si rinvia e per quanto in esso non disciplinato si applica il Codice dei Contratti ed eventuali disposizioni regolamentari.

ART. 11 - RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La facoltà di riduzione potrà riguardare - secondo le condizioni di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto - l'esclusione in tutto o in parte di uno o più immobili, o porzioni di immobili, di impianti o porzione di impianti dall'oggetto delle prestazioni entro il limite massimo del 20%. Rimane in ogni caso escluso per l'Impresa affidataria qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta di risoluzione del rapporto, e la stessa rimarrà comunque obbligata all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte.

ART. 12 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI

All'Amministrazione appaltante è riservata altresì la facoltà di estendere le prestazioni nel limite del 5% di cui all'art. 28 del Capitolato speciale d'Appalto, ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi immobili o porzioni di immobili, nuovi impianti o porzioni di impianti, rispetto a quelli originariamente indicati e contenuti nell'Appalto nei soli limiti di compatibilità con le nuove

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. L'affidamento delle prestazioni - sia a forfait che a misura - in estensione nei confronti dell'Impresa originariamente affidataria rimane, comunque, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo dell'Amministrazione appaltante, la quale ultima potrà in ogni caso procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, all'esecuzione delle prestazioni stesse con le modalità ritenute più opportune. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare le consistenze delle parti di edificio o di impianto per le quali sono previsti i vari servizi. Tali variazioni saranno comunicate con ordine di servizio da parte del Responsabile del Procedimento con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto e art. 1.3 del Capitolato Tecnico Prestazionale sarà liquidato con cadenza mensile. Prima dell'emissione della fattura dovranno comunque essere state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti per l'utilizzabilità dei manufatti, impianti od apparecchiature.

La liquidazione delle rate con cadenza mensile sarà effettuata sulla scorta del parere favorevole del Responsabile del procedimento in base a regolari fatture, accompagnate da un report che riassume tutti gli interventi edili ed impiantistici ordinari, a guasto e programmati effettuati nel periodo di riferimento, e avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Comune delle fatture stesse, rese in conformità alle disposizioni ricevute.

Resta salvo, per i lavori a misura il pagamento secondo quanto specificato

all'art. 25 del capitolato e pag.78 del Capitolato tecnico prestazionale.

L'ente appaltante, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà di negoziare con l'appaltatore un termine superiore di pagamento delle fatture che comunque non potrà superare i 60 giorni.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in conformità alle esigenze contabili e normative del Comune di Curno e secondo le indicazioni impartite dallo stesso.

Le fatturazioni relative alle estensioni e/o riduzioni seguiranno le stesse modalità di cui sopra.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e il subappaltatore/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori /subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente

bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. (Documento Unico di Regularità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio: in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

ART. 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'appaltatore ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo ed a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la polizza fideiussoria emessa da - e conservata in atti - pari al 10% del corrispettivo contrattuale, con le riduzioni previste dall'art. 103 del

Dlgs. 50/2016 in ragione delle certificazioni depositate. La polizza contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice prima richiesta scritta del Comune. L'appaltatore ha prodotto inoltre la polizza emessa dalla, giusto pagamento quietanza in data, conservata in atti, a copertura della responsabilità civile per danni che, nel corso dell'appalto potrebbero essere cagionati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con durata sino alla conclusione delle attività previste in appalto come stabilito al precedente art. 5. Si rimanda a totale cura e responsabilità dell'appaltatore il rinnovo annuale della polizza per tutta la durata del contratto.

Tutte le garanzie saranno automaticamente rinnovate e valide sino alla restituzione dell'originale da parte dell'Ente.

L'appaltatore si obbliga a rinnovare la polizza per responsabilità civile per danni in caso di proroga come definita al precedente art. 5; in caso di mancato rinnovo il Comune provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del successivo art. 17.

ART. 15 - PENALITA'

L'inosservanza delle condizioni previste dal presente contratto e dai suoi allegati comporterà l'applicazione di penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in

cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni ovvero in ogni caso dopo la comminazione della terza penalità. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto. Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, l'applicazione di quanto già previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale.

ART. 17 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 18 – RECESSO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. L'appaltatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune stesso con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine l'appaltatore ha depositato alla consegna degli immobili un proprio Piano Operativo di sicurezza che sarà aggiornato anche in relazione all'aggiornamento del DUVRI. Si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto. L'appaltatore risulta regolare nei confronti di Inps e Inail come da Durc prot.

L'appaltatore si impegna al rispetto di quanto prescritto all'art. 22 (Clausola sociale) del capitolato speciale d'appalto.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto tassativo divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto. In caso di indebita cessione il Comune provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del precedente art. 17.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e il Comune derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello esclusivo di Bergamo. E' esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, al Dlgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile nella fattispecie.

ART. 23 - ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale, con recapito in ove saranno altresì inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente rapporto.-----

ART. 24 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. Si intendono altresì a carico di quest'ultimo gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 25 - CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto, essendo soggetto all'I.V.A., viene registrato con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 26 – STIPULA IN MODALITA' ELETTRONICA

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

E, richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.15 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno riconosciuto e dichiarato conforme alle loro volontà; a conferma le stesse lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Responsabile del Settore

La Concessionaria:

Il Segretario Comunale: